

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO "SCACCHI"

La valutazione, nella sua più recente accezione, fa riferimento ad un processo che accomuna didattica dell'insegnamento e didattica dell'apprendimento: si valuta per accertare le conoscenze, informare e stimolare l'alunno, ma anche per verificare l'efficacia delle scelte didattiche operate dal docente. La valutazione delle singole prove scritte e orali va comunicata tempestivamente all'alunno.

Dall'ampio dibattito degli ultimi anni si evincono i punti fondanti qui di seguito sinteticamente esposti:

- l'alunno, essendo un soggetto in fieri, non può avere un "valore" definito una volta per sempre;
- l'errore compiuto per carenza di conoscenze e competenze, se da un lato influisce sulla valutazione, dall'altro deve diventare occasione per un intervento mirato al suo superamento;
- la valutazione non deve in alcun modo frustrare la voglia di apprendere: è bene valutare anche i tentativi non del tutto riusciti di ricerche di percorsi autonomi da parte dello studente, sia sul piano interpretativo che dell'approccio critico;
- la valutazione consapevole dell'alunno non può prescindere da una consultazione continua nell'ambito del Consiglio di classe;
- nella valutazione il docente non deve mai perdere di vista:
  - ✚ il contratto formativo;
  - ✚ la formazione continua dell'alunno;
  - ✚ la stretta connessione con il tipo di verifica adottato;
  - ✚ il punto di partenza e il punto d'arrivo del singolo studente.

Il Collegio dei docenti di questo Liceo, nella convinzione che sia indispensabile curare l'omogeneità della valutazione all'interno dello stesso istituto, ha concordato in modo unitario

- per quanto riguarda i tempi della valutazione, la divisione dell'anno scolastico in due quadrimestri;
- per quanto riguarda i voti da attribuire negli scrutini, il Collegio, in attesa della revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), preso atto della CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751, avente per oggetto "*Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell'anno scolastico 2012-13*", ritiene di non accoglierne in toto le indicazioni, deliberando invece che, nelle classi di nuovo ordinamento, rimanga in vigore nello scrutinio del I quadrimestre, **il doppio voto (scritto e orale) per Italiano, Latino, Matematica e Lingua straniera** come fattore di responsabilizzazione dei docenti e degli alunni e come elemento di maggiore trasparenza nella rendicontazione degli esiti degli apprendimenti, fermo restando che anche nelle materie per le quali si torna al tradizionale voto unico si auspica che questo sia il risultato di una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti;
- per quanto riguarda il numero delle valutazioni: nelle materie in cui sono previste prove scritte, è necessario che sia svolto un minimo di due prove scritte (o grafiche) complesse per tutti gli alunni, auspicabilmente integrate da almeno un'altra prova di varia tipologia (test, simulazione di terza prova, ecc.) e almeno due prove orali per quadrimestre; nelle materie in cui è previsto un solo voto, è comunque necessario che esso sia il risultato di una sintesi valutativa fondata su

una pluralità di prove di varia tipologia, consone con la struttura della disciplina (orali, scritte e laboratoriali in scienze, orali e scritto-grafiche in disegno e storia dell'arte, pratiche, scritte e orali in scienze motorie, scritte e orali in fisica, ecc.);

- per quanto riguarda i tempi della valutazione, si stabilisce che i compiti scritti debbano essere corretti e portati alla visione degli alunni di norma entro quindici giorni dalla loro effettuazione, e comunque prima dello svolgimento della prova scritta successiva;
- non è consentito svolgere più di una prova scritta nello stesso giorno, né effettuare compiti "a sorpresa"; ogni compito in classe, valido per la valutazione dello scritto, deve essere programmato e definito in anticipo sul registro di classe; non è consentito aggirare la norma col pretesto che si tratta di test; gli alunni devono essere messi nelle condizioni di prepararsi al meglio per i compiti scritti;
- per gli alunni che alla fine dell'anno scolastico riportano uno o più debiti formativi (massimo tre), il Consiglio di classe sospende il giudizio fino a quando, prima dell'inizio dell'anno seguente, gli stessi sosterranno una prova di verifica nelle discipline interessate, volta ad accertare l'avvenuto o il mancato superamento dei debiti formativi. Tali prove saranno
  - + concordate collegialmente dai docenti della medesima disciplina, sulla base dei saperi essenziali illustrati in questo documento;
  - + possibilmente uniche per tutti gli studenti che frequentano classi di pari livello nei diversi corsi;
  - + corrette collegialmente da non meno di due docenti;
  - + determinanti per l'ammissione alla classe successiva;

Negli scrutini finali la non ammissione di un alunno all'anno successivo può essere decretata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, se l'alunno ha riportato in tre o più discipline insufficienze gravi – ovvero voti di profitto pari o inferiori a quattro –, **consolidate nel tempo** – quindi considerate non recuperabili prima dell'inizio del successivo anno scolastico – e riscontrate attraverso un congruo numero di verifiche, effettuate nel corso dell'anno scolastico.

In base all'O.M. n. 92 del 5/11/2007, «la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a termine entro la fine dell'anno scolastico».

Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base della valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione "non ammesso"» (O.M. n. 92 del 5/11/2007).

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico "Scacchi", in applicazione dell'art. 1, comma 5, del **DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)**, ha deliberato di utilizzare i parametri sotto riportati per la definizione dei voti nelle diverse discipline e nel comportamento.

Inoltre ogni docente si impegna ad utilizzare i parametri di valutazione individuati a livello di Dipartimento, attraverso la definizione di griglie comuni per la correzione e la valutazione delle diverse tipologie di verifica. Ciò permette:

- una maggiore trasparenza del processo di valutazione
- un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita l'intercambiabilità tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi e prove di recupero).

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10).

In sede di scrutinio, i consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all'

art. 315, comma 5, del T.U., e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento), sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni, formulano i giudizi e assegnano i voti di profitto e di condotta su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni, prove di verifica ed esercitazioni valutate e classificate durante il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le elaborazioni sono adottate a maggioranza.

La valutazione degli alunni disabili e di quelli affetti da DSA, o comunque con BES, avviene secondo i criteri definiti dal Regolamento della valutazione (Dpr 122/09) e dal protocollo di accoglienza del Liceo Scacchi. Il Consiglio di classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di valutazione costituisca un elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli studenti, il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti e giudizi.

### ***VOTO DI PROFITTO***

<b>VOTO</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>Descrittori – Indicatori</b>
<b>10</b>	<b>ECCELLENTE</b>	Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici.
<b>9</b>	<b>OTTIMO</b>	Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi; ottima capacità espositiva; uso corretto dei linguaggi formali.
<b>8</b>	<b>BUONO</b>	Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.
<b>7</b>	<b>DISCRETO</b>	Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di operare significativi collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere semplici problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.
<b>6</b>	<b>SUFFICIENTE</b>	Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente possesso delle conoscenze; capacità di riconoscere i problemi essenziali, senza saper operare collegamenti significativi; sufficiente proprietà espositiva; uso di un linguaggio accettabile, anche se non rigoroso.
<b>5</b>	<b>MEDIOCRE</b>	Conoscenza lacunosa dei contenuti; padronanza incerta delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione dei problemi e nessi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.
<b>4</b>	<b>INSUFFICIENTE</b>	Conoscenza scarsa o frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; scarsa capacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare collegamenti anche elementari; scarsa capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato.
<b>1-3</b>	<b>GRAVEMENTE INSUFFICIENTE</b>	Conoscenza pressoché nulla dei contenuti; incapacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare collegamenti; incapacità espositiva; assenza di linguaggio minimamente accettabile.

## **VOTO DI CONDOTTA**

La legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha convertito il decreto legge 137 del 1° settembre 2008, introduce il voto in condotta come elemento che *“concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo”* (art. 2).

Il Dpr 122/2009 - Regolamento che coordina le norme vigenti in materia di valutazione, nell'abolire precedenti norme provvisorie, stabilisce che *“la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:*

**a.** previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

**b.** che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni”.

Nel primo caso si tratta di reati in violazione della dignità della persona e di atti di violenza grave; nel secondo caso si tratta di violazione dei doveri di frequenza e di studio, di rispetto per le persone e le cose della scuola.

Tenuto conto delle suddette norme, il Collegio dei Docenti del Liceo “Scacchi” delibera di indicare ai Consigli di Classe la seguente griglia per definire il voto di condotta.

<b>VOTO</b>	<b>Descrittori - Indicatori</b>
<b>10</b>	Lo studente dimostra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe, non limitato ad una sola correttezza formale</li> <li>▪ un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell'istituto</li> <li>▪ consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell'impegno</li> </ul>
<b>9</b>	Lo studente dimostra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell'istituto</li> <li>▪ consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno</li> </ul>
<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lo studente dimostra:</li> <li>▪ un comportamento sostanzialmente corretto, anche se non sempre inappuntabile nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola</li> <li>▪ un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni)</li> </ul>
<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lo studente dimostra:</li> <li>▪ un comportamento poco rispettoso delle regole dell'istituto e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con note sul registro)</li> <li>▪ incostanza nell'impegno e poca consapevolezza del proprio dovere</li> </ul>
<b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lo studente dimostra:</li> <li>▪ un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell'istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al consiglio di classe</li> <li>▪ inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno</li> </ul>
<b>5 e meno di</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lo studente dimostra:</li> <li>▪ comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell'istituto,</li> </ul>

<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola.</li> <li>▪ Soprattutto in sede di scrutinio finale l'attribuzione di un voto di insufficienza può effettuarsi solo in presenza di comportamenti che abbiano dato luogo, ai sensi dello Statuto degli studenti e del Regolamento di Istituto, ad almeno una sanzione disciplinare di allontanamento dello studente dalla scuola.</li> </ul>
----------	--

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI**

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, che va deliberata, verbalizzata e quindi pubblicata all'albo insieme ai voti dello scrutinio finale. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico.

Al termine dell'anno scolastico, agli alunni delle classi terze e quarte ammessi alle classi successive e agli alunni delle classi quinte ammessi agli esami di stato, viene attribuito dal consiglio di classe un punteggio di credito scolastico (esprimibile solo in un numero intero) secondo la seguente tabella:

Media dei voti	Credito scolastico - Punti		
	Classe 3 <sup>^</sup>	Classe 4 <sup>^</sup>	Classe 5 <sup>^</sup>
M=6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

Le bande di oscillazione, come da decreto, sono fisse e vincolate alla media matematica dei voti, che viene calcolata sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

Laddove si dia la possibilità di attribuire punteggi diversi nell'ambito di una medesima banda di oscillazione, il consiglio di classe può decidere di attribuire un punteggio superiore al minimo purché sussista almeno una delle seguenti coppie di condizioni:

- **assiduità nell'impegno e nella frequenza** (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore curriculare nell'arco dell'intero anno scolastico, escluse le assenze prolungate e/o periodiche dovute a seri e certificati motivi) **e una media dei voti uguale o superiore alla metà della banda** (per es. 6,50, 7,50, ecc.);

- **assiduità nell'impegno e nella frequenza** (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore curriculare nell'arco dell'intero anno scolastico, escluse le assenze prolungate e/o periodiche dovute a seri e certificati motivi) **e crediti formativi o attestati di partecipazione a progetti della scuola.**

Si specifica che tali crediti formativi devono essere attestati tramite certificazioni rilasciate dalla scuola o da associazioni a carattere regionale, nazionale, internazionale, e – fatta eccezione per le attività sportive di tipo agonistico e per gli studi musicali – devono essere inerenti alle discipline caratterizzanti il curriculum del liceo scientifico. Si specifica inoltre che tali crediti saranno presi in considerazione solo se attestano un impegno significativo e durevole e non una semplice presenza episodica ad una iniziativa.

Quindi l'attribuzione del punto in più nell'ambito di una medesima banda di oscillazione non è un automatismo determinato soltanto dalla media dei voti e/o dagli attestati di partecipazione ad attività integrative e complementari e/o da eventuali crediti formativi. Perché tali requisiti possano dar luogo al punteggio integrativo è assolutamente indispensabile che l'alunno non abbia effettuato più del 10% di assenze nell'arco dell'intero anno scolastico (salvo le deroghe) e non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o di provvedimenti disciplinari, dimostrando un impegno costante e una partecipazione attiva al dialogo educativo.

**Approvato dal Collegio dei Docenti il 28 novembre 2009, integrato dal Collegio il 10 maggio 2010, del 9 settembre 2011 e del 10 settembre 2014 e inserito nel POF del Liceo.**

PS: Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che riferisca la specifica assenza a tale patologia;
- della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.
- del Conservatorio, in caso della frequenza dello stesso, o altro Ente musicale, cui deve seguire un'attestazione per ogni evento (concerti, saggi, ecc.) causa dell'assenza.